

**LSW 055**  
**(Eccesso)**

La presente clausola regola la procedura di risarcimento dei sinistri denunciati dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, limitatamente alla differenza tra il massimale in aggregato di seguito indicato (Massimale di Polizza) ed il massimale in aggregato della polizza in primo rischio/sottostante (essendo quest' ultimo la somma indennizzabile a termini della polizza in primo rischio o di qualsiasi polizza emessa in sostituzione o rinnovo della stessa per lo stesso ammontare - di seguito indicata "polizza in Primo Rischio").

**Massimale di Polizza: EUR 5.000.000**

**Massimale Polizza in Primo Rischio: EUR 5.000.000**

**Numero Polizza in Primo Rischio: IFLE0004482 AIG**

1. Gli Assicuratori della presente polizza non interverranno fino a che gli Assicuratori della polizza in Primo Rischio abbiano indennizzato o ammesso la responsabilità o siano stati chiamati a risarcire l'intera somma a loro carico, incluso costi e spese.
2. Condizione essenziale di validità della presente Polizza è che, la polizza in Primo rischio rimanga operativa a tutti gli effetti durante il periodo di validità di questa polizza, fatti salvi i casi di riduzione del massimale in aggregato della suddetta polizza in primo rischio a seguito della liquidazione di sinistri o spese legali.
3. Nei casi in cui, a seguito del risarcimento di uno o più sinistri o spese legali a norma della Polizza in Primo Rischio durante il periodo di assicurazione, l'ammontare del massimale in aggregato previsto dalla suddetta polizza dovesse risultare:
  - (a) parzialmente ridotto, allora questa polizza opererà in eccesso alla somma ridotta del Primo Rischio per il rimanente periodo di assicurazione;
  - (b) totalmente estinto, allora questa polizza opererà come se fosse a Primo Rischio fino alla sua data di scadenza.
4. In caso di sinistro per il quale gli Assicuratori siano chiamati a risarcire il danno, nessun costo verrà addebitato ad essi senza l'ottenimento di un esplicito consenso (tale consenso non può essere irragionevolmente negato). Nessuna liquidazione potrà essere effettuata dall'Assicurato senza il consenso scritto degli Assicuratori.
5. Qualsiasi richiesta di risarcimento ricevuta dall'Assicurato o la scoperta da parte dell'Assicurato di qualsiasi danno o circostanza che possano causare una richiesta di risarcimento durante il periodo di validità della polizza, dovranno essere immediatamente notificati per iscritto dall'Assicurato all'Assicuratore, questo nel caso in cui sia ragionevole prevedere che le conseguenze patrimoniali di tali circostanze possano eccedere il massimale coperto dalla polizza in Primo Rischio.
6. Qualsiasi somma di denaro ottenuta successivamente alla liquidazione di un risarcimento ai sensi della presente polizza, verrà considerata come se lo stesso rimborso fosse stato ricevuto precedentemente a tale liquidazione e pertanto la somma ottenuta verrà considerata nel computo della regolazione degli importi dovuti dagli Assicuratori all'Assicurato e viceversa, sempreché la presente Polizza non preveda diversamente.
7. Salvo quanto diversamente previsto nella presente polizza, tutte le condizioni e termini della polizza in primo rischio si considerano operanti anche per questa (incluse franchigie e/o scoperti). In assenza del consenso scritto da parte degli Assicuratori della presente polizza nessuna modifica apportata alle condizioni ed ai termini della polizza in primo rischio – che

comportino una variazione del premio o della franchigia -potra' essere estesa alla presente polizza.

- 8.** La denuncia in malafede da parte dell'Assicurato di qualsiasi sinistro, o la consapevole denuncia di dati e fatti incorretti o falsi costituiscono causa di nullita' della presente polizza.